

Voci. Lo legga! lo legga!

PRESIDENTE. Dacchè il deputato Bruno stesso chiede l'annuncio della sua interpellanza venga rinviato al momento in cui arrivi il presidente del Consiglio dei ministri, è evidente che, se adesso si legge il dispaccio, e si imprendessero discussioni, la lettura e le discussioni tornerebbero infruttuose, perchè bisognerebbe rinnovarle quando sarà presente il presidente del Consiglio.

Attendano adunque che il presidente del Consiglio intervenga alla Camera.

RICCIARDI. Allora mi riservo anch'io di parlare quando verrà il presidente del Consiglio.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE
DI BENI DEMANIALI.**

PRESIDENTE. Ripiglieremo la discussione della legge di alienazione dei beni demaniali.

Siamo ieri rimasti all'articolo 4 del progetto della Commissione, che ora diventa articolo 3. (*Conversazioni*)

Favoriscano di far silenzio, perchè tanti sono gli emendamenti che si propongono a questa legge, che se non prestiamo molta attenzione, forse il presidente non si potrà distregare dal viluppo.

L'articolo è così concepito:

« I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

A questo articolo è proposto un solo emendamento, del deputato Catucci.

CATUCCI. Prego la Commissione di por mente che in una divisione di beni per alienazione non basta aver riguardo agli interessi economici, alle condizioni agrarie ed alle circostanze locali, è d'uopo eziandio aver riguardo alla natura dei beni medesimi che vogliansi alienare, non è da preterirsi dal tenere presente la natura dei beni rurali, quindi domando che all'articolo 4 della Commissione si aggiunga la frase *compatibili con la natura di essi*. Una modifica così semplice, che non altera per nulla il principio informatore della presente legge, ed in quella vece rende più chiara la disposizione della legge, spero sarà accettata dalla Camera.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non accetta questa proposta.

L'idea a cui accenna l'onorevole proponente è inchiusa nell'articolo che egli crederebbe di emendare od i compiere. Se una divisione non fosse compatibile colla natura dei beni, è certo che non sarebbe compatibile o cogli interessi economici o colle condizioni agrarie, o colle circostanze locali.

Rifletta l'onorevole Catucci quale interpretazione si debba fare ragionevolmente e dirò anzi necessariamente dell'articolo proposto dalla Commissione, e vedrà che se ne ritrae un criterio abbastanza esatto e compiuto per

evitare qualunque equivoco, qualunque incertezza e qualunque arbitrio.

La sua aggiunta sarebbe più che superflua riproducendo un concetto che è già significato nell'articolo complessivo. La Commissione deve quindi persistere nel rifiutarla.

CATUCCI. Chiedo di parlare.

Debbo insistere, non già pel piacere di veder trionfare il mio emendamento, ma perchè credo necessario che in tutte le disposizioni legislative che hanno per iscopo una divisione di beni per indi procedersi all'alienazione si debba tenere presente anche la natura dei medesimi.

Ora, questa circostanza, o meglio condizione, non si riscontra nell'articolo che discutiamo, ed è per ciò che io desidero che rimanesse la breve aggiunta da me fatta.

Non posso poi persuadermi come la Commissione non voglia addivenire a questa modifica, la quale mentre non altera per nulla la sostanza della legge non fa altro che renderla più chiara.

Voglio pure convenire coll'onorevole relatore della Commissione, deputato Martinelli, che nelle espressioni di che va redatto l'articolo vi sieno implicitamente quelle parole che io vorrei aggiungere; anche ciò è vero; ma io domando: quale disconvenienza, quale sconcezza di dire si scorgerebbe nell'aggiungere che nella divisione e vendita dei beni debba essere tenuta presente *la natura dei beni medesimi*? Se piacque alla Commissione di dire che nella vendita debbonsi tenere presenti *le condizioni locali-agrarie-economiche*, perchè trasandare l'altra della natura dei beni?

Si diceva che questa condizione è compresa nelle parole: *interessi economici*. Convengo che in queste parole vi sia tutto quello che si può desiderare; ma mi piace ripeterlo sino alla noia che le leggi, quanto sono più chiare, sono meglio eseguite, e si evitano futuri disturbi.

Signori, i legislatori passati non erano al certo in fatto di *locuzione legislativa* inferiori a noi; ora io trovo in tutte le leggi relative alla divisione ed alienazione usare la frase vibrata, direi ancora tecnica, cioè *secondo la natura dei beni*. Ma io veggo che la Commissione è renitente ad accettare qualunque emendamento; pazienza, mi deciderò a suo tempo di rinunziare agli altri da me proposti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Catucci:

« I beni saranno divisi ed alienati in piccoli lotti per quanto sia compatibile con la natura di essi, cogli interessi economici, con le condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 4 ora 3 della Commissione:

« I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(È approvato.)